



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 34
10/03/2016

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE PREPOSTO ALL'ESAME DELLE ISTANZE DI RECLAMO E DI MEDIAZIONE NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, AI SENSI DELL'ART. 17 - BIS - D.LGS. 546/1992 NOVELLATO DALL'ART. 9 DEL D.LGS. 156/2015.

L'anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di marzo, alle ore 17:00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente	Qualifica	Presenza
LA SALVIA ERNESTO	Sindaco	Si
CASTROVILLI ANTONIO	Assessore	Si
FACCIOLONGO SABINO	Assessore	Si
MALCANGIO MADDALENA	Assessore	No
PISCITELLI LEONARDO	Assessore	Si
SILVESTRI MARCO	Assessore	Si

Il Vice Segretario Generale Dr. Samuele Pontino assiste alla seduta.

L'assessore alle Finanze - Tributi Leonardo Piscitelli propone l'approvazione del seguente provvedimento.

Il Dirigente dott. Giuseppe Di Biase, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi e gestione economica dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, riferisce quanto segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b) della legge 11 marzo 2014, n. 23";

Accertato che l'art. 9 del summenzionato D.lgs. 156/2015, modifica l'art. 17 bis del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, per la disciplina degli istituti del reclamo e della mediazione rendendoli applicabili anche ai tributi locali, mentre la previgente disciplina faceva riferimento ai soli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate;

Visto, in particolare l'articolo 9 comma 1 lettera l) che dispone la sostituzione dell'articolo 17-bis del D. Lgs.vo 546/92 relativo agli istituti del reclamo e della mediazione nel processo tributario che statuisce che, per le controversie di valore non superiore a € 20.000 (ventimila), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, con rideterminazione dell'ammontare della pretesa; il ricorso eventualmente proposto non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura del reclamo/mediazione;

Considerato:

- che la disposizione di che trattasi entra in vigore il 1° gennaio 2016;
- che lo Statuto dei diritti del Contribuente (L. 212/2000) pone in capo ai Comuni l'obbligo di riportare negli atti impositivi le istruzioni in merito a tutti gli strumenti a disposizione del contribuente per contestare la pretesa impositiva, relative quindi non solo ai ricorsi, ma anche agli strumenti deflattivi del contenzioso ed anche l'organo o l'autorità amministrativa a cui rivolgersi;
- che si rende pertanto necessario introdurre negli atti che diventeranno definitivi nel mese di gennaio 2016, quindi quelli notificati a decorrere dal 3 novembre 2015, le indicazioni sopra citate, con riferimento alle procedure di reclamo e mediazione;

Ritenuto di dover individuare il soggetto competente in ordine all'esame delle procedure di che trattasi;

Rilevato che il comma 4 del riformulato articolo 17 bis stabilisce che all'esame del reclamo e della proposta di mediazione provvedono apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili, in ogni caso per l'Agenzia delle entrate, delle dogane e dei monopoli e, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, per gli altri enti impositori;

Richiamata: la deliberazione di Giunta Comunale n. 369 del 08.10.2010 avente ad oggetto: "Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e Tassa Rifiuti Solidi Urbani (T.A.R.S.U.): designazione del Funzionario Responsabile", con la quale ai sensi dell'art. 24 del Regolamento ICI e dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 504/1992 e dell'art. 74 comma 1 del D.Lgs 507/1993 si designava quale funzionario responsabile dell'Imposta Comunale

sugli Immobili e della Tassa Rifiuti Solidi Urbani la dott. ssa Maria Rosaria Pizzuto, dipendente comunale di ruolo con profilo professionale Funzionario finanziario Contabile cat. Giuridica D3, caposervizio tributi;

Richiamata, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 20.09.2012 avente ad oggetto "Imposta Municipale Propria (I.M.U.) designazione del Funzionario responsabile", con la quale, per le motivazioni in essa contenute, veniva ad essere designato quale funzionario responsabile IMU, ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.lgs. 23/2011, la dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, già funzionario responsabile ICI e TARSU;

Richiamata inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 241 del 07.11.2013 avente ad oggetto: "Conferimento funzioni e poteri per l'organizzazione e la gestione del tributo comunale e sui rifiuti e sui servizi (TARES). Designazione del funzionario responsabile", veniva designata come funzionario responsabile del tributo TARES ai sensi dell'art. 14 comma 14 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, la dott. ssa Maria Rosaria Pizzuto, caposervizio tributi e gestione economica e già funzionario responsabile ICI, TARSU ed IMU;

Richiamata infine, la deliberazione di Giunta Comunale n. 369 del 08.10.2010 avente ad oggetto: "Imposta comunale sugli immobili (ICI) e Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU): designazione del funzionario responsabile" e n. 132 del 04.07.2014 avente ad oggetto: "Nomina Funzionario Responsabile della IUC – Imposta Unica Comunale", con la quale è stato individuato il funzionario titolare di posizione organizzativa, nonché caposervizio del servizio tributi quale figura di "funzionario responsabile" a cui sono attribuiti, relativamente a detti tributi, i poteri di cui all'art. 1 comma 692 della legge 147/2013, ed in particolare, la sottoscrizione dei provvedimenti di gestione, compresi gli avvisi e dei provvedimenti relativi ai tributi di cui sopra, oltre che il relativo contenzioso;

Ritenuto opportuno, individuare, come soggetto responsabile in ordine alle procedure di reclamo e mediazione, di cui all' art. 17 – bis del D.Lgs. 546/1992, novellato dall'art. 9 del d.lgs. 156/1992, il Responsabile dell'Ufficio Legale, Avv. Nicola De Salvia (essendo il Dirigente di Ragioneria apicale rispetto al Capo Servizio responsabile), in quanto soggetto diverso ed autonomo rispetto alla struttura che cura l'istruttoria e l'emanazione degli atti impositivi;

Ravvisata l'opportunità di provvedere in merito;

Viste ed applicate le norme del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 17 – bis del D.lgs. 546/1992, novellato dall'art. 9 del d.lgs. 156/2015;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi:

- i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, dal Dirigente del Settore Finanze – Tributi - Personale, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato, altresì, atto del visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000, apposto dal Vice Segretario Generale;

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **Individuare**, per quanto esposto in premessa ed ivi richiamato, come soggetto responsabile in ordine alle procedure di reclamo e mediazione, il Responsabile dell'Ufficio Legale, Avv. Nicola De Salvia (essendo il Dirigente di Ragioneria apicale rispetto al Capo Servizio responsabile), in quanto soggetto diverso ed autonomo rispetto alla struttura che cura l'istruttoria e l'emanazione degli atti impositivi ;
2. **Precisare** che, in ragione di tale designazione, al predetto responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio del reclamo nonché della mediazione, compresa la rideterminazione della pretesa tributaria, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;
3. **Dare** informazione della predetta nomina sul sito istituzionale del Comune;
4. **Dichiarare**, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice Segretario Generale

Dr. Samuele Pontino

Il Sindaco

Dr. Ernesto La Salvia
